

Vatikanische Akten

aus den Jahren 1835|36 zum Beginn des Konfliktes zwischen
der katholischen Kirche und Preußen.

Mitgeteilt von Prof. Dr. B a s t g e n - Rom.

Im 31. Bande dieser Zeitschrift (S. 168 ff.) veröffentlichte ich ein Gutachten über den Stand des Katholizismus in Preußen vom Jahre 1833, das der Wiener Nunzius am 31. Oktober 1833 (N. 165/52) an die Kurie geschickt hatet. Diese wurde weiterhin über die religiösen Verhältnisse in Preußen auf dem Laufenden gehalten von ihren Vertretern in Wien, München und Brüssel, sowie von dem Vertreter der holländischen Missionen. Diese Verhältnisse spitzten sich immer mehr zu und erreichten ihren Höhepunkt in den sog. Kölner Wirren, Gerade die Aktenstücke, die ich nunmehr der Oeffentlichkeit übergebe, sind die ersten Vorbereitungen der Kurie in dem großen und erfolgreichen Angriff auf das preußische Kirchenregiment, der in der Note an Bunsen vom 15. März 1836 zum Ausdruck kommt.

Um das Folgende besser zu verstehen, sei ganz kurz ins Gedächtnis zurückgerufen: die preußische Kabinettsordre vom 17. August 1825 bestimmte, daß die von der Regierung für die östlichen Provinzen gegebene Erklärung vom 21. November 1803 auch für die westlichen, neuerworbenen Provinzen Geltung habe, d. h. daß alle Kinder der Religion des Vaters zu folgen hätten, falls nicht beide Eltern über die Religion derselben einig wären. Auf eine Anfrage der Bischöfe an den Hl. Stuhl antwortete Pius VIII. durch das Breve Literis altero abhinc anno vom 25. März 1830, das die Bestimmungen des Konzils von Trient für die Gültigkeit der gem. Ehen aufhob und die sog. Passiassistenz gestattete, wenn für die katholische Kindererziehung keine Bürgschaft gegeben würde; dem Breve lag eine Anweisung des Kardinalstaatssekretärs Albani vom 27. März bei, das den Bischöfen noch einige Erleichterungen gab, so die Sanierung der ungültig geschlossenen gemischten Ehen, die Voll-

macht von dem 3. und 4. Grade der Verwandt- und Schwagerschaft zu dispensieren; das Breve, das seinen Weg zu den Bischöfen über die preußische Gesandtschaft in Rom und die preußische Regierung in Berlin suchen mußte, wurde aber den Bischöfen nicht mitgeteilt, sondern von der Regierung nach Rom zurückgeschickt, um Veränderungen zu erhalten. Das sollte der Gesandte Bunsen erwirken; weder paßte der Regierung die rein passive Assistenz, noch die von den Pfarrern verlangte Warnung vor den gemischten Ehen; da Rom fest blieb, verhandelte Berlin mit den Bischöfen; Bunsen kam im Mai 1834 nach Berlin, ebenso der Erzbischof von Köln, Graf Spiegel ¹⁾, Bunsen hatte die beiden Aktenstücke, Breve und Anweisung, aus den Händen Gregors XVI. wieder erhalten, unter dem Versprechen, dem König nunmehr klar zu machen, daß beide den Bischöfen zugestellt werden sollten; das Gegenteil geschah; in Berlin wurde die von Bunsen und Dr. Münch, dem Sekretär Spiegels,

1) Wie wenig man daran glaubte, daß Spiegel ein Doppelspiel treiben würde, obschon an der Kurie Mißtrauen gegen ihn bestand, ersieht man aus einem Berichte des Wiener Nuntius vom 17. Juni 1834 (N. 251). Er teilt darin die Depesche des öst. Botschafters in Berlin, Grafen Trauttmansdorff, mit, der über den Aufenthalt Spiegels in Berlin unterrichtet. Metternich hatte sie dem Nuntius gegeben. Der Nuntius meinte: Giudicherà la Santità Sua nella Sua profonda saviezza, se sia espediente ch'Essa scriva all'Arcivescovo di Colonia una lettera (mostrandosi intesa della di lui permanenza in Berlino come Consigliero di Stato, senza nominare da che parte n'è giunta costà la notizia) per impegnarlo a sostenere la causa della Religione Cattolica e della S. Sede; facendogli anche, se credesi, un breve estratto de' fogli che rimisi a Va. Ema. Rma. annessi al mio dispaccio No 165-52 sul deplorabile Stato, in cui trovasi il Cattolicismo in Prussia. Si sa che il Conte Mgr. Spiegel sotto Napoleone si mostrò ben alieno dalla S. Sede, assumendo l'amministrazione del Vescovado di Muenster. Ora da molte persone sento che possa spersarsi qualche cosa da lui, che altronde è inteso dal Gabinetto Prussiano.

Die Depesche Trauttmansdorff's (Berlin, en date du 26 Mai 1834) lautet:

Mgr. l'Archêvêque de Cologne a été appelé ici par un ordre Royal pour prendre part aux délibérations du Conseil d'Etat. Le vrai but de son appel est, en attendant, celui de conférer avec lui sur différents objets Ecclésiastiques, sur les quels on négocie déjà depuis quelque temps avec la Cour de Rome; sans que l'on ai pu parvenir jusqu'ici à un résultat. On donnera ensuite à Mr. Bunsen, Ministre Président, qui se trouve pour le moment ici les instructions nécessaires pour continuer les négociations susdites. — Un des points principaux de cette affaire a trait à la question des mariages mixtes. La Cour de Prusse n'a pas cru pouvoir accepter les propositions, qui lui ont été faites à ce sujet, il y a quelques années, de la part de la Cour de Rome, et on n'est pas parvenu jusqu'ici à s'entendre. La Cour de Rome, à ce que l'on appris, n'est pas venue depuis davantage au devant des vues de celle de Prusse, et l'on croit qu'elle est moins disposée que jamais à abandonner ses idées. Le Gouvernement d'ici, d'un autre côté, a plus appris à connaître l'importance qu'il y a pour lui, de menager les idées religieuses de ses sujets catholiques. L'exemple de la Belgique lui a trop clairement prouvé, où l'opposition religieuse mène, pourque cela ne doive pas l'engager à procéder avec plus de prudence. Plusieurs mesures prises récemment dénotent cette tendance. Il faut donc espérer, que le Cabinet d'ici ne se refusera pas à tendre la main vers un accommodement avec la Cour de Rome, après avoir ouï à ce sujet l'opinion de Mgr. l'Archevêque de Cologne.

entworfene Konvention abgeschlossen, die in 15. Artikeln dem Breve eine solche Deutung gab, daß es mit der erwähnten Kabinettsordre in Einklang gebracht werden konnte; nachdem Spiegel in Berlin unterschrieben hatte, folgten bei einer Zusammenkunft in Koblenz im Juli die andern Suffragane von Trier, Münster und Paderborn nach; nun wurde das Breve und die Anweisung durch die Bischöfe den Pfarrern zugestellt, zugleich mit einer Anweisung an die Generalvikare auf Grund der Konvention; indem viele Pfarrer lieber ihrem Gewissen folgten, als den Berliner Abmachungen, trat eine verschiedene Praxis ein; und als man in Rom die ganze Lage der Dinge erfuhr, trat der Konflikt ein.

In diese erste Periode des Streites fallen unsere Aktenstücke²⁾. Diese bestehen aus folgenden Einzelstücken:

1. eine Anfrage der Staatskanzlei an einen ihrer Prälaten über die Zustände in Preußen. In diesen Anfragen ist von den gem. Ehen keine Rede, da man darüber Bescheid wußte. Man wollte wissen, ob man beweisen könne, daß die Bischöfe keinen Rekurs zum Hl. Stuhl nehmen könnten, daß sie von der Leitung des öffentlichen Unterrichtes ausgeschlossen seien, daß sie das Eingreifen der weltlichen Gerichte in Ehesachen dulden müßten, daß sie nicht frei seien in der Wahl der Rektoren und Professoren ihrer Seminare und ihrer Generalvikare. Der 2. Teil bezieht sich auf verschiedenes: auf die Unterdrückung von katholischen Gymnasien, Stiftungen und Pfarreien, auf die Eingriffe der Regierung bei den Wahlen der Bischöfe und Einsetzung der Pfarrer.

2. Die Antwort auf diese Fragen.

Sehr interessant ist es, daß die Antwort sich aufbaut auf das Buch von Kollmann: Denkwürdigkeiten zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Hierüber berichtete später auch der Wiener Nuntius³⁾, aber er kannte den Verfasser nicht. In Rom

2) Auf dem Umschlag des Aktenbündels (im Vat. Archiv. Segret. di Stato N. 269 Ministro Prussimo 1836) steht: Sessione 163 Congregazione generale riunita coram SS.mo li 24 Settembre 1835 I Prussia. Stato della Chiesa Cattolica. 1836. Affari eccl. di Prussia. Arciv. di Colonia. N. 8. Arch. P. IV. Pos. N. 1. — Am Kopf: Sessione 113 della S. Congregazione degli Affari eccl. Straord. adunata nel Palazzo Apostolico del Quirinale coram Sanctissimo li 24 Settembre 1835. Intervennero gli Eminentissimi De Gregorio, Odescalchi, Giustiniani, Lambruschini, Sala, Castracane, Polidori. Mgr. Frezza, Segretario.

3) Bericht N. 493 vom 18. III. 1836; der Nuntius sagt, daß in dem Buche der Nachweis erbracht werde, daß Preußen alles entkatholisieren wolle; das Buch habe solchen Eindruck gemacht, daß Preußen es verboten habe, dann Bayern und Sachsen. Vgl. diese Abhandlung S. 116.

aber wußte man, daß es der Kanonikus Raeß aus Straßburg war. Eine andere Unterlage für sein Gutachten bildet Eichhorns Kirchenrecht und das preußische Recht. Auch der „Religionsfreund“, über den ich in dieser Zeitschrift a. a. O. S. 173 bereits berichtete, wird zur Darstellung verwertet. Auf Grund dieses ausgezeichneten Materials, zu dem dann noch die Berichte der erwähnten päpstlichen Vertreter kommen, baut sich dann

3. der Bericht der Konsistorialsitzung vom 24. September 1835 auf. Aus diesem Berichte erhellt, daß schon damals die Absicht bestand, eine Note an Bunsen zu schicken, um von ihm eine offizielle Erklärung zu erhalten über den Stand der Dinge in Preußen; aber da man von einem rein diplomatischen Notenaustausch sich mit Recht nicht viel versprach und da man den Herrn Bunsen sehr wohl kannte und deshalb darauf gefaßt war, daß er einfach alles in Abrede stellte, so wurde zugleich beschlossen, daß der Papst ein Rundschreiben an die Bischöfe erließ, um sie in der Erfüllung ihrer Pflichten zu bestärken und dem Wirrwarr ein Ende zu machen. Und von dieser Absicht sollte die Note Andeutung machen. Wie gut man Bunsen in der Tat kannte, bewies er denn auch später in seiner Antwort⁴⁾ auf die Note. Deshalb wurde auch die Frage erörtert, ob man in Berlin oder in Frankfurt, am Sitz des Bundestages, nicht eine päpstliche Vertretung⁵⁾ errichten sollte, um „die Verbindung der Gläubigen mit dem Hl. Stuhle zu erleichtern und ihn mit dem wahren Zustand der Dinge bekannt zu machen.“ Vor allem aber wollte man Bunsen fort haben aus der Ewigen Stadt.

4) Note vom 15. April 1836. Vgl. Brück, Gesch. d. kath. Kirche in Deutschland im 19. Jahrh. II 288.

5) Ueber diese Frage einer Nuntiatur in Berlin und über die Abberufung Bunsens habe ich neues Material, das ich später veröffentliche, wenn ich die Reiseberichte des im Berichte genannten Mgr. Capaccini, des Unterstaatssekretärs, veröffentlichte. Hier sei nur dieses angeführt. Der Wiener Nuntius schrieb am 5. Februar 1836 (N. 471) an die Staatssekretarie: Il Signor Principe (Metternich) è stato informato che il Sig. Bunsen, Ministro Residente della Prussia presso la S. Sede, ha fatto acquisto del Palazzo Cafarelli al Campidoglio, o ne ha rinnovato il contratto di affitto. Sa il Principe che lo scopo principale che ha il Ministro di Prussia nell'essere in detto palazzo è di poter dire che si è stabilito il culto protestante sul Campidoglio. Mi ha quindi eccitato di renderne intesa V. Eminenza Rev.ma. A Vienna, come più volte ho scritto, ben si conosce il male che fa questo Ministro in Roma, ove sotto il pretesto delle belle arte dell'Accademia che vi ha stabilita, esercita un proselitismo ben scandaloso nella Capitale del Mondo cattolico. — Gemeint ist hiermit das archäologische Institut. Ich werde auch das hierüber gesammelte Material veröffentlichen mit dem Reisebericht Capaccinis, der alle diese Fragen bei seiner geheimen Mission nach Wien und Berlin zur Sprache bringen sollte.

Die Gründe sind sehr interessant: man wollte einen Katholiken haben, wollte keinen Gesandten haben, der den Palazzo Cafarelli auf dem Kapitol angekauft hatte, um sich rühmen zu können, daß an dieser Stätte der protestantische Kult ausgeübt würde, wollte auch keinen haben, der alles, selbst das archäologische Institut, zu einer protestantischen Propaganda benützte mitten im Zentrum der katholischen Welt, unter den Augen des Papstes. Die Schwierigkeiten, die eine solche Forderung in sich barg, erkannte man wohl. Aber hier konnte Metternich helfen⁶⁾. In der an Bunsen zu richtenden Note sollte natürlich diese Frage nicht berührt werden, wohl aber die einer päpstlichen Vertretung in Berlin.

4. Die Unterlagen zu der Note. Sie enthalten eine gute Darstellung der Angelegenheit der gem. Ehefrage. Aber damit allein sollte ihr Inhalt nicht erschöpft sein. Sie sollte hinweisen auf die Verletzung der von der preußischen Regierung gegebenen Bürgschaften über die freie Ausübung der Religion; und dazu, ja zum Wesen der kirchlichen Verfassung gehörte der ungehinderte Verkehr der Gläubigen, besonders der Bischöfe mit dem Oberhaupte der Kirche, dazu gehörte die freie Ausübung der Jurisdiktion der Bischöfe. Jener aber war unterbunden, dieser gelähmt im Unterricht, in den Ehesachen, in der Erziehung des Klerus, in dem Stiftungswesen. Beispiele hatte man genug zur Hand. Alles das, wie auch die Unterdrückung der Kanonikate, der Pfarreien, widersprach den übernommenen Verpflichtungen, die dokumentarisch in den Archiven der Staatskanzlei und der Konzilskongregation aufbewahrt wurden.

5. Die Entscheidung des Papstes. Er bestimmte, daß die Note auf Grund des vorliegenden Stoffes ausgearbeitet und ihm im ersten Entwurf vorgelegt werden, daß sie aber erst abgehen sollte nach dem Konsistorium, in dem der neue Kölner Erzbischof, Graf Droste von Vischering, präkonisiert wurde. Dies geschah am 1. Februar 1836. Am 15. ging die Note an Bunsen ab. Die Note selbst liegt nicht bei den d i e s e n Akten. Sie ist übrigens bekannt⁷⁾.

6) Metternich wollte, daß Bunsen unter allen Umständen Rom verlasse, aber riet davon ab, auf einem katholischen Gesandten zu bestehen: Preußen werde einen solchen Katholiken schicken, den man bald mit Freuden wieder los sein wollte.

7) Vgl. Brück a. a. O. 287. Die Entwürfe in der Note werde ich gelegentlich veröffentlichen.

1. Die Anfragen.

Se sussista, e si possa concludentemente provare che in Prussia.

1° Non è lecito neppure ai Vescovi d'indirizzare i loro ricorsi alla S. Sede se non per mezzo del Ministero.

2° Che i Vescovi sono affatto esclusi dalla direzione del pubblico insegnamento delle scienze sacre, tanto nelle due Università miste di Breslavia, e di Bonna, quanto negli altri Istituti sebbene interamente cattolici sparsi per le Provincie del Regno.

3° Che i Vescovi sono obbligati a soffrire che frequentemente dai tribunali Laici protestanti si pronunzino le sentenze di divorzio fra due conjugi di diversa comunione, e si esiga, che abbiano forza di obbligare anche la parte cattolica.

4° Che dai tribunali medesimi si decidano altre cause, le quali non si limitano agli effetti civili del matrimonio, ma toccano direttamente la sostanza, e la santità del medesimo, o almeno vi hanno una necessaria connessione.

5° Che i Vescovi non possono liberamente destinare i Rettori, e Professori dei Seminarj, ne' i Vicarj Generali, ed altri Ministri delle loro Curie, non possono rimuovere alcuno di tali soggetti dai loro posti senza l'approvazione del Governo.

6° Che il Ginnasio di Erfurt⁸⁾ per decreto del Marzo 1834 ha finito di esistere: che il Collegio dei Gesuiti in Büren Diocesi

8) Der Wiener Nuntius berichtete hierüber am 3. Oktober 1834 (N. 285), indem er zugleich aus der „Katholischen Kirchenzeitung“ von Aschaffenburg vom 11. Juli 1834 folgenden Artikel mit einschickte:

Erfurt, den 1. Juni. In unserer Stadt hat bisher ein katholisches Gymnasium bestanden, an dem früher die Jesuiten, später die Augustiner die Lehrstelle versahen. Weder der Staat noch die Stadt wurde dafür in Anspruch genommen, indem die Professoren aus dem sogenannten Jesuitenfond unterhalten wurden. Die Augustiner waren zwar sehr spärlich besoldet, aber doch würdige Lehrer, deren Andenken noch bei uns allen gesegnet ist. Die Mitglieder des Augustinerordens sind nun alle gestorben, nachdem schon vor einem Jahrzehnt ihr klösterlicher Verband durch einen Regierungsbefehl aufgelöst, und ihr schönes Klostergebäude zu einem Militärzeughause umgewandelt worden war. Das katholische Gymnasium verlor damals seine oberen Klassen, und wurde auf die zwei untersten, die jedoch bloß mit katholischen Lehrern besetzt, und von katholischen Schülern besucht wurden, beschränkt. Im verwichenen Monat März ward auch die letzte Hälfte dieses katholischen Gymnasiums vernichtet. Die Nachricht traf am Tage vor der Osterprüfung ein, und ergriff den würdigen und thätigen Vorstand dieser kleinen Anstalt, Herrn Professor Hauser, so schmerzlich, daß er der Prüfung nicht beiwohnen konnte. Das sogenannte vereinigte Gymnasium, unter dessen Lehrern aber auch nicht ein einziger katholischer Lehrer sich befindet (nur den Religionsunterricht für die katholischen Schüler ertheilt ein katholischer Pfarrer) nimmt das schöne und ausgedehnte Gebäude der Jesuiten ein.

di Paderborna è stato dato ai Protestanti, ed una rata annua di 1000 talleri su quel fondo è stata destinata alle scuole protestanti oltre a 369 talleri annui sulle stesse rendite assegnati al Presidente Evangelico: che il Convento, e la Chiesa dei Domenicani di Warbourg sono stati dati ai Protestanti quantunque avessero in vicinanza un Oratorio, ed i Cattolici non avessero che una poverissima Chiesa, era caduta, e sono ora costretti in numero di 1300 a contentarsi di una piccola cappella, ove appena entrano 100 persone: e che sia stato soppresso il Convento dei Cappuccini di Warna⁹⁾ nella Diocesi di Münster in Westfalia, e poco dopo tutti i Conventi dello stesso ordine in quella provincia.

7° Che un Decreto del 13 Marzo 1833 fissa delle regole generali per la soppressione delle Parrocchie siano cattoliche, siano Protestanti¹⁰⁾.

8° Che il Governo abbia qualche volta proposto ai Capitoli il Candidato da eleggersi Vescovo, e sospesa la pubblicazione della elezione caduta in altro soggetto¹¹⁾.

9) Der Wiener Nuntius berichtete hierüber am 3. April 1835 (N. 355): La solita Gazzetta „Kath. Kirchenzeitung“ nel foglio 18. de quest'anno riporta una lettera, con cui si assicura che in Verna (Werne) Diocesi di Muenster in Vestfalia, fu nel primo dello scorso Gennaio soppresso un convento di Cappuccini, che ne furono discacciati in maniera assai inconveniente.

10) Auch hierüber berichtete der Nuntius, 13. Dez. 1833 (N. 182), um später (N. 1429) das Dekret vom 13. Mai (nicht März) einzuschicken. Dem 1. Bericht liegt ein Promemoria bei circa protestationem a Capitulo et Administratore huius ecclesiae... factam contra conanima recentissima Regiminis Silesiaci, quibus abolitio pluriarum parochiarum redditur ect. Der Nuntius bemerkt: Rifletto che col piano terribile anticatolico... il numero de' Cattolici andrà vieppiù rapidamente diminuendosi in tutta la Monarchia Prussiana.

11) Der Wiener Nuntius berichtete am 26. Juli 1835 (N. 121): Egli è un fatto di pubblica notorietà che i capitoli nel Regno di Prussia nulla possano nella elezione di Vescovi. I Capitoli non possano radunarsi senza il permesso regio. I Capitoli ricevono dal Re la persona da eleggersi. I Capitoli sono di fatto obbligati a scegliere la persona che viene loro presentate... Il difonto Vescovo di Breslavia (Schimonsky † 1832) mi assicurò, quando venne in Vienna essendo io Internunzio, che tal era stato il sistema tenuto nella sua elezione. — Due persone di mia fiducia, a cui non posso non prestare tutta la fede, l'uno spettante al Capitolo di Breslavia, l'altro passato due mesi fa per la detta città, mi hanno riferito che l'anzidetto capitolo non poteva ancora riunirsi per l'elezione del Vescovo, ma che aspettava che venisse da Berlino proposta la persona che il capitolo doveva eleggere. — Alla elezione che ebbe luogo nel 1826 dell'attuale Vescovo di Paderbona, Mgr. de Ledebur, fu notoria la violenza che soffrì quel Capitolo, avendo il Conte di Westphalen, deputato spedito dal Re di Prussia alla elezione del Vescovo, proposto il sunnominato Ledebur, ed essendosi in più sedute il Capitolo opposto alla di lui elezione, mentre dichiaronsi pel Vicario Gen. Canon. Dammers. Fu allora che il deputato regio dichiarò che il Re non avrebbe accettato altro oggetto fuori del Ledebur, e fu appunto così che il capitolo fu costretto di eleggere il soggetto proposto dal Governo.

9° Che a riserva di poche Parrocchie poste sulla sinistra del Reno non ve n'è altra della quale rimanga la provvista libera all'Autorità Ecclesiastica: che in qualche luogo il Governo esige, che gli si propongano i soggetti, ed in altri moltissimi nomina assolutamente il Parroco Cattolico sulla presentazione del Collegio scolastico del tutto protestante: e che la istituzione Canonica, che si da dal Vescovo non può avere effetto se non sia stata munita del Regio assenso.

2. Die Antworten.

Prima di rispondere ai differenti quesiti esposti nel foglio comunicatomi, credo necessario di indicare le fonti, donde prendo le notizie, che sono per dare.

Uscì ultimamente colle Stampe del Kollmann a Augusta nella Baviera un' opera intitolata: 'Memorie per la Storia ecclesiastica del Secolo decimonono in Germania' nella quale si trovano raccolti un gran numero di fatti risguardanti il Sistema oppressivo del Governo Prussiano.

Fu tal opera confiscata e proibita dal governo Bavaro a requisizione di quello della Prussia, cosa che non debbe recar maraviglia, mentre quel governo già più volte ha preso questa misura, quando i foglii cattolici riportarono qualche fatto risguardante la sua condotta verso i cattolici; dimodochè la proibizione del Governo è piuttosto una prova per la verità dei fatti riportati, che una dichiarazione della loro falsità.

L' indicata opera fu ricevuta in tutta la Prussia e nella Germania intiera con sommo interesse, e benchè si diceva, che in alcune poche circostanze particolari non sia del tutto esatto, tutte però le notizie, che ebbi di quell'opera concordano in ciò, che esponga con somma verità il Sistema prussiano, e che trattiene quelle poche particolarità, il resto tutto sia vero ed esatto.

Di più, e questa è una notizia secretissima, che sono in istato di dare, perchè l' affare passava per le mie mani, quest' opera venne probabilissimamente compilata dal Sig. Canonico R ä B d i S t r a ß b u r g o, il quale essendo in compensato dalla Sta Sede se non mi sbaglio nell'anno 33, di fare un rapporto sopra le cose ecclesiastiche della Germania in seguito della Congregazione degli affari ecclesiastici sui Riformatori di Offenburgo, mi scrisse più volte che aveva compilato una opera sulla Prussia, che voleva stampare segreta-

mente, per dare alla S. Sede occasione di conoscere molte cose della Prussia per una via, che non compromettesse nessuno, ma che voleva saper prima se fosse gradito qui se fosse stampato. Io avendo conferito con Msgr. Segretario referissi, che stampasse pure. Ora poco tempo dopo uscì l'indicata opera, ed il Sigr. Räß me lo mandò subito, naturalmente senza confidare alla carta il Secreto, ma indicandomi abbastanza esser quest' opera quella della quale mi aveva scritto prima. Questa opera merita dunque molta fede, e la circostanza, ch' ella è sparsa per tutta la Germania, ch' ella incontra l'applauso di tutti i buoni cattolici della Prussia, che il governo fa del tutto per sopprimerlo. Senza però provare per niente la falsità dei fatti in esso consegnati, pare che possa dare alla Santa Sede una ragione assai plausibile di richiamare contro molte cose, che in tal opera si trovano registrate. Io adurrò i passi della medesima concernenti i quesiti comunicatimi.

Altre cose potranno cavarsi da libri e fogli periodici. Cercai poi anche di aver notizie da persone istruite e conscienciose. Io stesso non ho tanta cognizione delle particolarità accadute nella Prussia, ma secondo la cognizione, che ho in genere del sistema prussiano, non soltanto credo esser vere tutte le cose nei quesiti esposti ma son certo, che si facciano ancora delle cose peggiori, mentre la legislazione e la politica prussiana considerano la Chiesa cattolica nello stesso modo, nel quale considerano la loro Chiesa evangelica.

Passo ai particolari quesiti:

[1.]¹²⁾ Un professore dell' Università di Berlino il celebre Sigr Eichhorn¹³⁾ nel suo diritto canonico stampato 1831 a Göttinga dice a p. 573 del I volume, che nella Prussia vale il seguente principio: Affinchè lo Stato possa esercitare il suo diritto di ispezione è stabilito, che le comunicazioni dei Vescovi colla Sede pontificia, le quali risguardano oggetti della giurisdizione esterna¹⁴⁾ passino per mezzo dello Stato. Nella nota poi cita la collezione delle leggi prussiane dell' anno 1817 pag. 239: ove si dice: Sotto gli affari interni della Chiesa cattolica i quali appartengono ai supremi presidenti delle provincie si annoverano

12) Am Rande steht: Non è lecito neppure ai Vescovi d'indirizzare i loro ricorsi alla Santa Sede se non per mezzo del Ministero.

13) Karl Friedr., Grundsätze des Kirchenrechts. Gött. 1831-33.

14) Anm. Frezzas: Intende l'autore tutti gli oggetti i quali non risguardano il foro interno.

1. Tutti gli affari che risguardano la recezione delle Bolle e dei Brevi pontificj, siccome di qualunque ordinazione proveniente da un Superiore ecclesiastico estraneo, per la approvazione delle quali il presidente dovrà sempre fare la sua relazione al ministero.

2. La spedizione delle suppliche al Papa, o per la conferma de' quelli che abbiamo provisti con dignità ecclesiastiche, o per le dispense matrimoniali nei impedimenti del diritto canonico.

L'opera di cui parlai di sopra dice espressamente pag. 2: „Nella Prussia egli è bensì permesso ai cattolici di riconoscer il Papa come capo della Chiesa e Vicario di G. C.; ma ogni immediata comunicazione con Roma è proibita, ed egli è soltanto permesso di corrispondere con essa per mezzo del Ministerio e dell'incaricato a Roma.“

Mi raccontò una persona distinta presentemente a Roma, che l'Arcivescovo defunto di Colonia Msgr Spiegel¹⁵⁾ si è lagnato a lui, dicendo, che era costretto di mandare tutti i suoi dispacci per Roma col sigillo volante al ministero di Berlino, per fargli pervenire al suo destino. Sarà facil cosa di saper a Roma se dai Vescovi della Prussia vengano direttamente dei dispacci, il che non voglio negare, benchè sia certo, che questo non possa accadere se non che nascostamente.

[2]¹⁶⁾ Quanto alle Università la citata opera s' esprime in questa maniera (p. 18):

“A Breslavia e a Bonna sono delle facoltà teologiche cattoliche, ed anche alcuni altri Professori cattolici. Il più gran numero però dei Professori ed il Commissario regio sono protestanti. Nelle scelta e nell'impiegare i Professori di Teologia la Chiesa non ha nessuna influenza diretta¹⁷⁾, siccome anche dalla maniera del loro insegnamento. Quando si tratta, di nominare un Professore di Teologia, la qual nomina dipende dal ministero protestantico, al solito si domanda il rispettivo Vescovo, se abbia qualche cosa da opporsi con fondamento alla sua nomina. Se poi dopo insegna o agisce contro le dottrine della Chiesa cattolica, al Vescovo

15) Spiegel starb am 2. August 1835.

16) Che i Vescovi sono affatto esclusi dalla direzione del pubblico insegnamento delle Scienze Sacre tanto nelle Università miste di Breslavia e di Bonna.

17) Im Ms. unterstrichen.

non rimano altro, che di esortarlo con bontà, di fare le sue lagnanze presso il ministero protestantico, di provare le sue accuse e di aspettare poi in quiete la decisione del detto ministero.“ Riguardo ai Seminarij si esprime in questa maniera:

„Sui Seminari e sulle scuole di Filosofia e di Teologia con essi connesse esercita lo Stato una grande influenza, limita o neutralizza in molti riguardi la potestà ecclesiastica. Tutto il regolamento di tali istituti, la nomina dei maestri, la determinazione delle diverse scuole, dipende, se non in tutto, almeno nella più grande parte dal governo, e il Vescovo può in nessun modo nominare o mutare qualche impiegato senza la previa approvazione del ministero; finanche per la nomina dei Rettori dei Seminari si vuole il placeto del governo.”

Non dubito punto esser tale lo stato delle cose nella Prussia mentre si siegono per tutta la Germania gli stessi principi. Lo Stato considera da per tutto gli istituti dell'educazione e dell'istruzione come istituti dello Stato, e sottoposti al suo regolamento ed alla sua sorveglianza. Si concede da per tutto egli è vero ai Vescovi qualche influenza, ma ella è soltanto per dire così negativa, mentre loro compete soltanto il diritto di richiamare e di invigilare; ma disporre liberamente non possono in nessun paese della Germania neppure in quei ove il governo è cattolico come p. e. nella Baviera. Le persone che ho potuto parlare confermano la verità dell'esposto, e la Storia lo conferma, mentre egli è il governo che di fatto impiega tutti i maestri di teologia nelle università.

[3.]¹⁸⁾ Il Sigr Professore Eichhorn di Berlino nel suo diritto canonico Vol. II. p. 509 cita il Diritto Prussiano T. II. tit 1. 733-735, il quale fa dipendere la separazione del matrimonio senza riguardo alla diversità delle communioni religiose, dalle disposizioni del diritto civile, e la attribuisce al giudice civile, e nella nota (19) pag. 517 dice referendosi alla mentovata decisione del Diritto prussiano: „Nella Prussia si dovrà osservare riguardo ai matrimonj misti, che si contraggono in provincie, nelle quali il divorzio di due conjugi cattolici appartiene al Tribunale ecclesiastico, lo stesso, che si osserva in forza del Di-

18) Am Rande: No 3. Che i Vescovi sono obbligati a soffrire, che frequentemente dai Tribunali laici protestanti si pronunzia le sentenze di divorzio fra due conjugi di diversa comunione. & &

ritto prussiano di sopra citato, nelle Provincie ove non esistono tali tribunali. La separazione si fa secondo le regole del diritto comune civile del paese. Giacche anche in queste provincie le cause matrimoniali riguardo ai matrimonj misti appartengono sempre al giudice civile²⁰⁾.

Il S. J.²¹⁾ mi disse, che egli medesimo ha visto tali processi di divorzio nei tribunali civili.

[4]²²⁾ Non ho potuto trovare niente, che possa servire a provare il punto. Soltanto trovo nella citata opera del Prof. Eichhorn a pag. 511, not. 6. che la legislazione prussiana ha dato ai conjugati cattolici che vivono nelle provincie ove si trovano Tribunali ecclesiastici, il diritto di ricorrere anche ai Tribunali civili, senza però esimerli affatto dalla disciplina cattolica. Il giudice civile debbe a norma d'una ordinanza dell'anno 1802 istruire le parti, che le loro azioni saranno giudicate secondo il diritto civile, e se saranno trovate giuste, si procederà alla separazione del matrimonio con tutte le conseguenze civili della medesima, lasciando però alla loro coscienza, di approfittarsi di una tale sentenza per un secondo matrimonio; in qual caso poi non si potrà costringere il Clero cattolico, di ammettergli ai S. S. Sacramenti o di benedire un tale secondo matrimonio.

Che da una tale legge civile debbano necessariamente nascere molti inconvenienti, è facil cosa da vedersi.

[5]²³⁾ Riguardo ai Rettori e Professori dei Seminari dissi già sopra al Nr. 2.

Quanto poi ai Vicarij generali esiste una disposizione del Diritto prussiano Tom. II. tit. 11 § 133 la quale stabilisce: La nomina di un vicario generale vescovile non può farsi senza approvazione del governo²⁴⁾.

L'opera mentovata parla di questa materia nel modo seguente: "La curia Vescovile viene composta dal Vescovo Suffraganeo, il quale non influisce sull'amministrazione, dal Vicario generale, da tre

20) Im Ms. unterstrichen.

21) Vielleicht Jarcke? Vgl. diese Zeitschrift XXI, S. 169 f.

22) Am Rande: Nr. 4. Che dai Tribunali medesimi si decidono & &.

23) Am Rande: Nr. 5. Che i Vescovi non possono liberamente destinare i Rettori e Professori dei Seminari, ne i Vicarij generali & &.

24) Im Ms. unterstrichen.

consiglieri, da un Sindaco civile tre registratori ossia Secretarij, due copisti, ed un bidello. La Curia si chiama bensì Vescovile, ma la nomina delle persone, che la compongano dipende piuttosto dal governo che dal vescovo, o tra ambedue si ritrova una mirabile armonia praestabilita²⁵⁾). Per il Vicario si sceglie al solito un uomo già provato, quasi sempre uno, che fu consigliere ecclesiastico, o scolastico, che si è appropriato lo spirito ed il sistema del governo.

Per consiglieri si scelgono o canonici o altri ecclesiastici, i quali però non hanno che un voto consultivo. Il Sindaco viene scelto dal governo tra i Legali, ed egli debbe trattare tutti gli affari legali del vicariato, ed esser presente a tutte le sedute coll'obbligo di procurare, che negli affari non si trasgrediscano le leggi civili. Su tutti gli affari si compilano gli atti, i quali dovranno a richiesta presentarsi al presidente supremo della Provincia.'

[6]²⁶⁾ Riguardo al Ginnasio di Erfurt non ho trovato altro nel libro indicato fuori del seguente fatto: Il Ginnasio di Erfurt fu consegnato ai Protestanti, e si chiama il medesimo, forse per ingannare i cattolici, esteri, e per burlar quelli della Prussia, unito²⁷⁾), benchè nissun cattolico sia in esso impiegato fuori del prete, che insegna la religione.

Del fatto di B ü r e n nella Diocesi di Paderborna non ho potuto sapere niente.

Il fatto del Convento e della Chiesa dei Domenicani a Warburg nella Westfalia viene riferito nella sudetta opera esattamente.

Rgiuardo poi ai Conventi soppressi dal fascicolo del Giornale di Würzburg intitolato: Amico²⁷⁾) della religione, del mese di Novembre 1835, pag. 730 la notizia seguente:

“Sua Maestà il Re di Prussia ha decretato la soppressione di tutti i conventi esistenti nella Provincia della Prussia, ed ha comandato, che si dia principio colla secolarizzazione del Convento delle Monache Norbertine a Zuckau, delle Benedettine a Zarnowitz, del Convento dei Riformati a Neustadt, dei Domenicani e delle Brigittine a Danzig. I Monaci e le Monache ricevono pen-

25) Am Rande: Nr. 6. Che il Ginnasio di Erfurt & &.

26) Im Ms. unterstrichen.

27) Religionsfreund.

sioni, ed i fondi dei conventi si destinano per i fini dello Stato. Le Monache Norbertine di Zuckau si sono indirizzate a S. Maestà il Re per pregarlo a permetter loro, di poter abitare il loro felice asilo²⁸⁾ fin alla fine della loro vita, mentre non conoscevano il mondo. Il Ministero dei Culti rispose loro già li 30 Aprile 1830, che potevano restare nel convento vita durante, ma soltanto sotto la condizione, che cessino tutte le relazioni monastiche, come anche l'osservanza della loro regola, e che vivessero ivi come persone private. Debbono poi ricevere nel monastero le Monache di altri Monasteri, per la quale ragione fu introdotto un particolare regolamento ed il Vescovo di Culma fu incaricato di invigilare sopra l'osservanza di tale regolamento.' — Lo stesso si fa nella Provincia di Posnania. —

Anch'io ho sentito, che nella Vestfalia siano stato soppressi i conventi dei Cappuccini e che ai Francescani sia stato proibito di ricevere Novizj.

[7]²⁸⁾ Il S. Th.²⁹⁾ ricevette un anno fa incirca lettera da un ecclesiastico di Berlino, nella quale un tale decreto fu mentovato; non saprei però se sia stato messo in esecuzione.

[8]³⁰⁾ Riguardo all'elezione dei Vescovi dice l'opera più volte citata:

‘Il ministero procurandosi delle leggi canoniche, e senza aver riguardo alle rappresentanze del rispettivo capitolo determina il come³¹⁾, il quando, e chi³¹⁾ debb'esser eletto in Vescovo. Quando arriva il giorno fissato dal ministero per la così detta elezione³¹⁾ (e questo accade alcune volte molto dopo il tempo di tre mesi fissato dalla legge canonica) il Commissario regio invita ciascheduno dei capitolari in particolare da se, gli fa nota la persona, che debb'esser eletta, gliela additta, come la sola che sia persona regigrata³¹⁾, l'esorta alla dovuta ubbidienza, e per minaccia gli aggiunge, che in caso che la elezione non cadesse su tal persona, il vescovado resterà vacante, e la prebenda non si pagherà. Produse una volta un tal procedere qualche sorpresa, ma un consigliere consistoriale prebendato rispose: „L'elezione è soltanto una formalità,

28) Am Rande: 7. Che un decreto del 13 Marzo 1833 & &.

29) Soll das Theiner (August) sein, der seit 1833 in Rom war?

30) Am Rande: 8. Che il Governo abbia qualche volta & &.

31) Im Ms. unterstrichen.

la quale si concesse alla corte romana tanto attaccata alle formalità; il diritto di eleggere il Vescovo compete al Re, e Sua Maestà non ha mai ceduto, e non cederà mai un tal diritto; noi siamo obbligati in coscienza di ubbidire.“ “

Il capitolo poi dietro tali ordini procede all' elezione con grande solennità, si canta la Messa dello Spirito Santo, si giura o non si giura di eleggere il più degno, e si pubblica poi al clero ed al popolo la elezione canonicamente fatta³²⁾, che è esattissimamente conforme agli ordini ricevuti.

Il Capitolo riceve poi dal Ministero la meritata lode, perche cosi bene ha compreso la sua posizione ed il suo dovere.' —

Se consideriamo i fatti, sono anch' io disposto a creder vero, quanto dall' autore citato fu esposto. Imperciocchè il Capitolo di Paderborna e di Culma³³⁾ elessero Vescovi, che prima conoscevano per niente; il Capitolo di Breslavia elesse univamente il Conte Seldnitzki³⁴⁾, benchè è noto, che non lo può soffrir; l' arcivescovado di Colonia fu ultimamente dal governo offerto al Vescovo di Treveri³⁵⁾, come scrisse in questi giorni il suo amico ad un Sigr. tedesco presentemente a Roma ed io non temo di sbagliare se dico, che la tanto applaudita elezione di Msgr. Droste³⁶⁾ in Arcivescovo di Colonia, sia anche tutta opera del governo, il quale promovendo, o almeno mostrandosi contento con una tale elezione, spera con questo mezzo togliersi avanti il pubblico, e principalmente a Roma la faccia di persecutore della religione cattolica. In questa opinione mi conferma la notizia, che Msgr. Droste appena saputa la sua elezione si trasferi a Berlino ed io credo che il governo prenderà cosi cautamente i suoi passi, che l'elezione d' un nome veramente degno, non possa per niente guastare i suoi piani, che tanto più sicuramente saprà condurre a termine, quanto più saranno osservate le apparenze di un procedere leale verso i cattolici, e quanto più nascoste saranno le trame, che ordirà per neutralizzare e dirigere i passi del nuovo Vescovo.

32) Im Ms. unterstrichen.

33) Fried. Clemens Freihr. v. Ledebur 1825-41; Anastasius Sedlag 1834-56.

34) 1835-41.

35) v. Hommer 1824-36.

36) Gewählt 1. Dez. 1836 vgl. oben S. 115.

[9]³⁷⁾ Ciò che in questo punto vien detto è tutto confermato nell' opera mentovata, e è di più tutto conforme alla pratica di altri paesi, anche cattolici, della Germania³⁸⁾.

3. Der Sitzungsbericht.

Prussia.

Stato della Chiesa Cattolica.

I ragguagli da molti anni e da molte provenienze frequentemente ricevuti pel deplorable decadimento della religione cattolica negli Stati soggetti al dominio Prussiano attribuito alla perfidia del Governo medesimo non potranno non richiamare la più seria attenzione del Venerabile Capo della Chiesa cattolica per accertarne le cause, nonchè i rimedii che probabilmente si potrebbero adottare per provvedervi

Preparata a tal effetto d' ordine di Nostro Signore dettagliata relazione, e ridotta in istampa ne fu fatta precedentemente distribuzione agli EM.mi Porporati componenti il Sacro Consesso, che furono supplicati alla risoluzione del seguente.

Dubbio :

Se, come, ed in qual parte principalmente la S. Sede debba provvedere all'attuale situazione della Chiesa cattolica nel Regno di Prussia?

Fu duopo però prima di entrare nella discussione del proposto dubbio informare la S. Congregazione di un nuovo emergente di cui erasi testè venuto in cognizione ; qual' era l' istruzione combinata a Coblenza di concerto fra il Sig. Cav.^o Bunsen, il Vescovo di Treveri, e l' Arcivescovo di Colonia relativa alla celebrazione dei Matrimonii Misti nelle Provincie Renane soggette alla Prussia in proposito dell' esecuzione del Breve di Pio VIII. di sa me: e della corrispondente Istruzione sottoscritta dal Cardinale Albani.

37) Am Rande : 9. Che a riserva di poche parrocchie & &.

38) Ferner liegt in den Aktenstücken folgende Notiz :

Sono vacanti nella Metropolitana di Colonia due Canonicati riservati alla S. Sede, perchè vacati in mesi riservati, cioè

Il Professore Hermes morì li 16 Maggio 1831.

ed

Il Professore Maybaum cessò di vivere li 17 Marzo 1833.

Si da questa notizia per farne, se si crede opportuno, reclamo al Sig. Bunsen, Ministro di Prussia.

Autore della sudd.a Istruzione concertata venne denunziato il Consigliere Ecclesiastico Sig.^r München [,] già Secretario del defunto Arcivescovo di Colonia; il quale si vuole essersi eziandio espresso che ora si limitava a consigliare l' esecuzione dell' istruzione medesima, ma che nel caso fosse diventato Arcivescovo di Colonia, ove sembra aspirare, ne avrebbe esatto l' adempimento dal Clero.

Di queste novità si ebbe contezza

1° per mezzo del Vice-Superiore delle Missioni di Olanda Sig.^r Abbate Antonucci, che la trasmise a Monsig.^r Capaccini ³⁹⁾).

2° dall' Internunzio del Belgio Monsig.^r Gizzi che ne inviò una copia all'Em. Sigr. Cardinal Segretario di Stato in seno al suo Dispaccio No. 7, dato li 31 Agosto p. p.

3° da Monsgr. Nunzio di Monaco che ne trasmise parimenti copia nel suo Dispaccio riservato del 4 Settembre andante No. 817.

Sembrò poi che si ravvisasse il carattere di verità della cosa per esser nella sostanza in tutte le tre provenienze interamente conforme, ed anche nelle stesse parole, meno qualche piccola diversità in qualcuna, che non ne altera punto nè la sostanza, nè il senso. Nè peraltro potea la medesima sorprendere dopo che si conosceva l' impegno con cui il Governo Prussiano aveva richiesto dalla S. Sede la riforma dei due atti, ai quali aveva negata la pubblicazione, ed esecuzione, dettando esso stesso le espressioni, ed i termini, in cui avrebbe voluto che fossero riformati, ciò che erasi dalla S. Sede ricusato di fare. Or dunque volendo il Governo Prussiano giungere da se allo scopo che erasi prefisso, si rivolse al partito dell' Istruzione concertata, colla quale ha travisato in senso proprio le disposizioni Pontificie con dichiarare eziandio che l' istruzione del Cardinal Albani doveva considerarsi come nulla, e non avvenuta. A questa novità ne andò unita anche un' altra che sempre più palesa lo spirito del Governo contro le disposizioni cattoliche, quale si fu quella della soppressione di tutti i Cappuccini nei suoi Stati.

La notizia di tale novità si rese più acerbo il sentimento di amarezza concepito per le funeste emergenze, di cui si trattò nella relazione distribuita, accrebbe però nel Sacro Consesso lo zelo di portarvi il più pronto, ed efficace rimedio. Ma cosa fare con una Potenza forte, indipendente, assoluta, che non sente l' influenza di

39) Vgl. oben S. 111.

altra Potenza estera, se pure vi fosse, che presso la medesima prender volesse protezione della Chiesa, e Cattolica Religione almeno a senso dei pubblici trattati? Cosa fare con una Potenza che non conosce in questa parte nè i sentimenti di lealtà, e di buona fede, nè i sentimenti stessi del proprio interesse per la tranquillità di coscienza dei suoi sudditi? Cosa fare con una Potenza, la quale è nell'impegno di scattolicizzare i suoi Stati, d'introdurvi un nuovo sistema religioso, di rendere i suoi Sudditi tutti della medesima Religione secondo il sistema suddetto, di farsi essa stessa capo della Religione? Cosa fare con una Potenza nemica per massima della Chiesa e di lei Capo, che si deride di tutti i mezzi de' quali può la medesima disporre per mettere un freno alle sacrileghe di lui intraprese? Sembra certamente la cosa ridotta ad una condizione che senza il concorso di una special protezione del Cielo, non vi è potere umano che possa mettervi riparo. Ciò non ostante fu comune il parere che il S. Padre non potesse più a lungo tacere sia ad istruzione dei fedeli, che nel di lui silenzio potrebbero interpretare una tacita e riprovevole connivenza, o un vergognoso abbandono della causa della Chiesa, sia a disinganno di chi con troppa semplicità si lascia illudere dall'apparente somiglianza col culto cattolico sotto la quale vuole insinuarsi il nuovo sistema religioso; sia ad isvelare le arti fraudolenti e perfide del Governo med.^o per giungere all'intento che si è proposto, sia a propria giustificazione in faccia a tutto il mondo cattolico che potrebbe altrimenti attribuire un tal silenzio o ad una colpevole negligenza, o ad alcun'altra qualunque indiretta ragione, la quale facesse credere che le viste temporali sono dal S. Padre preferite alle spirituali.

Oltredichè si osservò che la parola del Capo della Chiesa, Vicario di Gesù Cristo, che *'vitae aeternae verba habebat'*, non ha altrimenti perduta la sua forza, e che i fedeli avidi di ascoltarla ne stanno attendendo il momento, e da per tutto si chiede che il Papa parli; ed egli è a riflettere che negli Stati Prussiani, ad onta di tutte le frodi del Governo esistono cinque milioni di Cattolici fra i quali ve ne sono molti in cui il sentimento della religione si conserva vivo ed assai suscettibile di maniera che la parola del Papa per la parte loro sarebbe accolta come un dono prezioso che servisse a confortare le turbate coscienze ed avvivarne la fede; dall'altra parte non sarebbe nemmeno infruttuosa relativamente al Governo, il quale se ha qualche soggezione o ritegno nei paesi in cui brama procedere, ciò è per riguardo del Papa, col quale vuole sembrare d'andar d'ac-

cordo, e perchè teme che i sudditi cattolici illuminati dal medesimo della cattiva posizione in cui esso li ha posti, ed ove cerca di spingerli ognor più in ordine alla religione da loro professata, abbandonino le vie della pazienza finora battute, e s' impegnino in qualche assunto dispiacevole pel Governo med^o; onde ricuperarne la libertà dell' esercizio secondo le prescrizioni della Cattolica Chiesa, e tutelarne i diritti.

Quindi alla prima parte del dubbio fu risposto di comun consenso affermativamente.

Passando all' esame della seconda e terza parte poichè dal tenore della relazione distribuita venivano a risultare i molti torti attribuiti al Governo Prussiano, di cui si è reso colpevole in onta ai diritti della Chiesa, ed ai varii trattati col medesimo stipolati in proposito, e specialmente in onta alle convenzioni sanzionate colla Bolla 'de salute animarum' emanata da Pio VII di sa: me: nel 1821, di piena intelligenza ed accordo colla Corte di Berlino, come pure in onta di tante altre promesse ed obbligazioni assunte dal medesimo in garanzia de' Cattolici di lui sudditi, e della religione da essi professata, così si fu di parere di reclamare vigorosamente contro la violazione dei trattati, convenzione, promesse, ed obbligazioni sud^e per via di Nota ufficiale da passarsi dalla Segreteria di Stato al Sig^r Ministro di Prussia nel senso espresso nella Relazione distribuita alla pag. 50 ove in modo speciale si dovrebbero prendere in considerazione gli articoli relativi all' elezione de' Vescovi per la libertà e sollecitudine con cui dovrebbe essere eseguito un tal' atto, gli articoli convenuti ed espressi nella succitata Bolla 'de salute animarum', e quanto è stato recentemente dedotto sul travisamento del Breve e corrispondenti istruzioni di Pio VIII., prendendo come disse taluno degli Emi Porporati occasione dai reclami dall' istruzione secreta che si è venuto a conoscere combinata a Coblenza, la quale può servire se non di documento di mala fede del Governo, il quale negherebbe senza dubbio di avervi presa parte, almeno per mostrare come le più ample concessioni della S. Sede, nelle quali l' indulgenza si è spinta all' ultimo punto, sono sostanzialmente alterate, ed interpellate in un senso alieno affatto dalla mente del Papa.

Fu peraltro osservato che per quanto la Nota suindicata venisse concepita in termini energici, ed estesi da comprender tutti gli oggetti sui quali si vogliono portare i reclami, siccome questo sarebbe un atto Ministeriale limitato fra Governo e Governo, così non avrebbe probabilmente altro effetto che mettere in essere una contestazione

diplomatica senza verosimile favorevole risultato. Altronde rimanendo ignoti ai fedeli i passi che per parte della S. Sede fossero fatti in sostegno della loro religione, continuerebbero ad esser afflitti dal pensiero di esser stati abbandonati, e mentre per una parte sarebbero viepiù esposti alla tentazione di prevaricare, per l'altra non lascerebbero di attribuirne la causa alla med^a S. Sede, come quella che quando anche non approvasse le violenze ed attentati del Governo a danno della Chiesa col di lei silenzio mostrando di non prenderne cura lo renderebbe sempre più ardito, per cui esse ne sarebbero gravemente scandalizzati, e la medesima perderebbe sempre più nell'opinione, e stima che gli è dovuta. Questo riflesso sembrò di tanto peso, che si giudicò espediente per l'interesse della cosa, e pel decoro della S. Sede doversi a suo tempo render palese ai fedeli sudⁱ gli atti della medesima in proposito, non che il di lei giudizio sugli oggetti di cui si parla. Quindi si decise che per mezzo di una ben intesa E n c i c l i c a agli Arcivescovi, e Vescovi degli Stati Prussiani il S. Padre manifestasse le sue angustie per tante calamità che soffre la Chiesa pel decadimento dello spirito religioso, per le novità introdotte nella disciplina ecclesiastica, e per tanti altri disordini, dei quali si è parlato nella relazione, dando in ordine a tutto ciò il suo giudizio, e corrispondenti istruzioni, facendo insieme conoscere come dal suo canto la Santità Sua non ha trascurato di occuparsene per portarvi gli opportuni provvedimenti; eccitando in fine lo zelo dei medesimi Vescovi a rendersi coraggiosamente difensori delle sante istituzioni della Cattolica Chiesa a gloria di Dio ed al bene spirituale delle anime, come è proprio del pastorale loro ministero.

Mentre però il voto unanime degli Emi Padri convenne nel consigliare il S. Padre ad una tale Enciclica fu concordemente avvertito che la medesima doveva aver luogo dopo che fossero stati praticati i reclami colla Nota di sopra indicata, facendo trasparire nella Nota medesima la disposizione, ossia la determinazione del S. Padre di render manifesti ai fedeli tutti i suoi sforzi presso il Real Governo per impegnarlo nell'adempimento dell'obbligazioni assunte, e per indurlo a render efficaci le promesse fatte in favore della Chiesa Cattolica.

Si prevede peraltro che la risposta alla Nota di Segreteria di Stato probabilmente si sarebbe raggirata su di una presso che generale negativa dell'esistenza dei punti reclamati con ismentire i fatti come non sussistenti. E perciò si portò attenzione su di un altro punto non meno necessario qual è quello di stabilire in quei paesi

un Rappresentante della S. Sede all'oggetto di facilitare la comunicazione dei fedeli colla med^a e di renderla informata del vero stato delle cose. Sembrò che questa richiesta potesse esser fatta con tutta franchezza appoggiata sul principio della corresponsività e reciprocanza garantita dal diritto delle genti presso tutte le Nazioni; perchè trovandosi presso il Governo Pontificio accreditato il Ministero del Real Governo Prussiano, e godendovi i riguardi, e le considerazioni diplomatiche, sembrò non potersi ricusare che in corresponsività il Governo Pontificio tenesse egualmente il suo Rappresentante presso la Real Corte di Prussia, sotto la di cui giurisdizione temporale vivono cinque milioni di Cattolici, che hanno tutto il diritto alle comunicazioni colla S. Sede per le loro esigenze spirituali a tenore delle convenzioni sud^e. Tralasciando però d'insistere sul motivo religioso, e sul politico che il Governo Prussiano secondo le teorie dei Giuspubblicisti riguardo al diritto delle genti non potrebbe ricusare di ammettere la sud^a corresponsività, e qualora vi si ricusasse potrebbe a buon diritto meritare che fosse ad esso rinviato il suo stesso Rappresentante accreditato presso la S. Sede; sulla persona peraltro dell'attuale Ministro di Prussia ⁴⁰⁾ ebbero luogo alcuni gravi riflessi: Imperocchè oltre la qualità di eterodosso che in esso si rinviene, e che non può renderlo gradito al Governo Ecclesiastico, ed al Capo della Chiesa Cattolica, per essere eziandio deforme che gli affari dei Cattolici per lo più spirituali, e molte volte di coscienza siano col di lui mezzo trattati presso la S. Sede, si è di più rilevato esser egli uno dei più zelanti Agenti del nuovo sistema religioso, vale a dire della Nuova Liturgia ed Agenda ⁴¹⁾, come dicono, maliziosamente immaginata che si tenta introdurre nella Prussia, ed in altri Stati Protestanti, per render meno sensibile ai cattolici, che ivi dimorano, la diversità del Culto cattolico dall' Evangelico, onde impegnarli a professar questo secondo senza nemmeno avvedersene. Nè il di lui zelo si limita all'andamento delle cose religiose negli Stati Prussiani o in altri domini di Governi eterodossi, ma in Roma stessa sembra essere in attività per istabilirvi un simile culto per acquistare proseliti, e per corrompere la fede cattolica. Quivi si rimarcò come nella sua residenza ⁴²⁾ esercitavasi il culto suddetto con tutta la pompa, e solennità accompagnato dal suono dell' Organo

40) Bunsen.

41) Das für Calviner und Lutheraner gemeinschaftliche lit. Formelbuch, eingeführt 1822 von Fried. Wilhelm III. zur Union.

42) Cafarelli; vgl. oben S. 114.

e dal canto in musica, per cui dicesi destinato un Maestro: vi si faceva la colletta dell'elemosina, e se ne faceva la distribuzione ai poveri: si predicava l'errore, e s'imputava la S. Sede di prevaricazione, s'introducevano libri malvaggi, e se ne dava lettura ad altri per confermarli nell'errore, o per corromperne la credenza; si preparava una nuova fabbrica per istabilirvi uno Spedale nazionale colla sua Cappella, in cui forse verrebbero accolti anche altri infermi, onde impedire la di loro conversione eziandio nel punto estremo di vita; come per lo più succedeva quando tali infermi si ricevevano nell'Ospedale dei Bene Fratelli: infine si usavano tutte le arti o per impedire la conversione dall'errore, o per sedurre incautamente in esso chi si lasciasse persuadere, che oggi giorno poca differenza passa fra un culto, e l'altro, e ciò in punti non sostanziali, ma accidentali da non farne conto.

Questi fatti rimarcati generalmente fecero negli Emi Padri grave sensazione, e tutti furono d'avviso di dovervisi l'opportuno riparo per impedire il danno spirituale che ne risulta in Roma istessa, e lo scandalo che in forza dei medesimi si propaga da per tutto. In proposito sembrò che questi atti anche in un Ministro fatti nella propria abitazione avessero il carattere criminoso; ed il *Wattel*⁴³⁾ Tomo 2° § 104, osservava che „si le Souverain du pays, où le Ministre réside, fondé sur de bonnes raisons⁴⁴⁾ ne voulait lui pas permettre d'exercer sa religion d'une manière qui transpirât dans le public⁴⁴⁾, on ne saurait condamner ce Souverain, bien moins l'accuser de blesser le droit des Gens.“ Ed in fatti egli è noto come i Ministri delle Corti estere sono tenuti a non turbare in alcun modo veruna legge territoriale, o nazionale, e molto meno quelle che costituiscono la base e il fondamento del Governo, e della di lui legislazione: ma nel Governo Pontificio deve riguardarsi come legge fondamentale, e che la costituisce la base della di lui legislazione quella del culto esclusivo della Religione Cattolica: dunque l'esercizio di un falso culto esercitato negli Stati Pontifici deve considerarsi (riguardando soltanto la cosa politicamente) come un attentato alla legge stessa fondamentale del Governo. E comunque sia vero che le Case dei Ministri delle Potenze estere siano immuni ed inviolabili, come lo sono le persone dei medesimi, e dei loro domestici, tuttavia quest'immunità ed invio-

43) *Vattel, Le Droit des gens etc. Leyden 1758.*

44) *Im Ms. unterstrichen.*

labilità non deve estendersi a quei casi, nei quali sono turbate le leggi dello Stato, e l'ordine pubblico: ed è perciò che le abitazioni suddette non possono essere aperte ai giuochi, e spettacoli proibiti, nè servir di ricovero al mal costume, nè prestarsi a sospette adunanze, nè esimersi dalle ispezioni sanitarie.

Dall'altra parte però non deve omettersi di rimarcare che qualunque sia la criminalità dell'esercizio di un falso culto sotto gli occhi del Papa contro la legge fondamentale del Governo, il Ministro, di cui si parla non potrebbe esserne chiamato responsabile, se non nel caso che la cosa *transpirât dans le public* ⁴⁵⁾, secondo l'espressione del Watel, e ciò forse nel senso che la pubblicità riflettesse sopra gli stessi Sudditi Pontificii, che fossero ammessi a prendervi parte, giacchè nel rimanente, come osserva il Signor di *Wicquefort* ⁴⁶⁾ nella notissima opera dell'Ambasciadore, e sue funzioni part. 1. sect. 28, pag. 876. „L'Ambassadeur doit „jouir dans sa maison d'une liberté si grande, qu'il n'y ait personne „qu'y puisse controller ses actions, n'y même empêcher qu'il y „fasse exercer la religion de son Prince qu'il soit défendue „par les loix du Pays de son emploi.“ Molti esempi in proposito addotti dal citato Autore dimostrano che questa massima fin dai suoi tempi (scriveva sul fine del Secolo 17^o) era divenuta comune presso le Corti tanto Cattoliche che protestanti: quindi prender la cosa per questo verso anderebbe ad impegnarci in moltissime contestazioni ed imbarazzi: ad evitare perciò ogni briga in proposito sembrò miglior partito quello di procurare il richiamo dell'attuale Ministro.

Fu questo il desiderio ed il voto comune degli Emmi Padri, ma ben si presentò la difficoltà nel modo di conseguirne l'effetto. Taluno fu di parere che il Principe presso il quale un Ministro estero trovasi accreditato, siccome ha diritto che questi sia di suo gradimento e fiducia, tosto che è divenuto non più grato, ed abbia perduto la fiducia possa domandarne il richiamo senza esser obbligato a manifestarne le ragioni, ed allegava in proposito l'autorità dello stesso *Wicquefort*: per l'altra parte vi fu chi opinò altrimenti, perchè il rifiuto di un Ministro che ha goduto la fiducia è un atto che compromette pubblicamente la di lui convenienza, e che fa presumere

45) Im Ms. unterstrichen.

46) L' ambassadeur et ses fonctions. Haag 1682, Köln 1690. 1715.

a di lui carico dei gravi torti; ed il *Wicquefort* in molti luoghi della citata sua Opera ne parla chiaramente ed in ispecie nella Sect. 13^a pag. 340. così si esprime: „Le Prince qui peut ne point „admettre un Ministre qui n'est pas agréable, doit être plus réservé „à l'égard de l'Ambassadeur, qui étant agréable à l'entrée de son „emploi devient désagréable en la suite de la negotiation. Le refus „qu' on fait de recevoir l'Ambassadeur peut chagriner le Prince qui „l'envoie, mais on ne peut renvoyer sans scandale un Ministre qui „est déjà admis et on ne lui saurait faire tant soit peu de violence, „qu' en n' en fasse aussi au droit des Gens ⁴⁷⁾. Le moyen le „plus ordinaire et le plus naturel dont les Princes se puissent et se „doivent servir pour se défaire d' un Ministre qui leur est désagrè- „able, c' est de se plaindre de sa conduite au Maître, qui l' emploie, „et si on vent faire quelque chose de plus, c' est de lui refuser „audience, en attendant que son Maître le revoque, on le justifie. „C' est ainsi que les Princes les plus équitables, et les plus modérés „en ont usé même en des rencontres ou le droit des Gens ⁴⁷⁾ „leur permettait d' aller bien plus loin.“ Presa perciò la cosa in queste viste, sebbene l' allontanamento da Roma dell' attuale Ministro Prussiano sotto i rapporti religiosi siasi ravvisato utile non meno che necessario, sembra però esigere molta circospezione la maniera di conseguirlo, giacchè non potrebbesi prescindere dal trattarlo collo stesso di lui Sovrano determinandolo al richiamo di suo moto proprio, ed a tale effetto potrebbe essere opportuna l' opera del Sig^r Principe di Metternich ⁴⁸⁾, officiandolo riservatamente a nome del S. Padre, perchè voglia prenderne interesse. Che se riuscisse di disfarsi dell' attuale Ministro sarebbe il caso di procurare che la destinazione del nuovo cadesse in una persona la quale professasse la Religione Cattolica ed in simil guisa si otterrebbe che da se stesso andasse a cessare l' inconveniente dell' esercizio del culto protestante in Roma. Nel qual caso si fu di parere di doversi tener fermo nel non ammettere un nuovo Ministro se non fosse Cattolico, su di che la Corte di Berlino non potrebbe ragionevolmente opporsi sia perchè non potrebbe mancargli un soggetto adattato fra cinque milioni di cattolici, sia perchè gli affari da trattarsi colla S. Sede di provenienza Prussiana nella massima parte avendo per oggetto interessi religiosi, e spirituali non possono esser trattati con più convenienza ed intelligenza che da un Ministro Cattolico.

47) Im Ms. unterstrichen.

48) Vgl. oben S. 113 ⁶.

Premesse adunque tutte queste osservazioni, ed altre ancora nel medesimo senso, compresa quella d'invviare a Francfort un Rappresentante della S. Sede, se non riuscisse di stabilirlo a Berlino fatto da uno degli Emmi Padri; la Santità di N. S. presente a tutta la discussione ordinò

1° che si prepari dalla Segreteria di Stato una Nota Officiale dignitosa, e nel tempo stesso energica di reclamo sui gravami della Chiesa e dei Cattolici, che in onta delle convenzioni ed impegni assunti hanno luogo negli Stati Prussiani, secondo le tracce che verranno passate dalla Segreteria degli Affari Eccl.; che debbasi in essa domandare a titolo di reciprocanza l'invio d'un Rappresentante della S. Sede presso la Corte di Prussia; che fra i reclami sudⁱ debbasi sopra tutto far sentire l'arezza provata dal S. Padre nell'aver conosciuto il travisamento dell'istruzioni Pontificie rapporto alla celebrazione dei Matrimonii Misti, facendo intendere che il Papa si vede costretto a disinganno dei Fedeli di pubblicarle nel testo genuino; come pure a decoro, e giustificazione del suo Apostolico Ministero avanti tutta la Chiesa, ed a disinganno dei medesimi fedeli sarà costretto pubblicare i reclami in discorso se non venga tosto provveduto agl'inconvenienti reclamati; colla cautela che nell'anzidetta Nota non si faccia punto menzione delle quele a carico del Sig^r Ministro residente in Roma, e della richiesta da farsi del di lui richiamo, e che nella Nota med^a riguardo agli oggetti che contiene se ne faccia al Sig^r Ministro precedente comunicazione confidenziale, palesandogli verbalmente le ragioni per le quali la Santità Sua è acerbamente amareggiata dalla condotta sleale del Governo Prussiano riguardo alle convenzioni, ed obblighi assunti, in cui dovrebbe principalmente rimarcarsi la dilazione della provvista delle Chiese, e la parte che vi prende il Governo a discapito della libertà di elezione.

2° Ordinò Sua Santità che si preparasse la modula di una Lettera Enciclica ai Vescovi negli Stati Prussiani all'oggetto di risvegliare il loro zelo, ed eccitarli a sostenere coraggiosamente la causa della Chiesa e da darsi per altro corso alla medesima alquanto tempo dopo passati i reclami sudⁱ e nel caso che per parte del Governo non se ne faccia il dovuto conto.

3°. Ordinò la stessa Santità Sua di far delle pratiche riservate pel richiamo dell'attuale Sig^r Ministro, e perchè il nuovo che venisse inviato fra le altre qualità debb'esser fornito

di quella d'esser cattolico; insistendo altresì per la reciprocanza; che se non fosse ammessa dovrebbe annunziarsi la disposizione in cui è il Governo Pontificio a norma del diritto delle Genti di non riconoscere in seguito il Ministro Prussiano.

4. Die Unterlagen zur Note (vom 15. März 1836).

Notizie, e materiali per la Nota da inviarsi al Ministro di Prussia a forma delle risoluzioni della Congregazione tenuta *coram S S mo* ⁴⁹⁾ la sera del 24. Settembre 1835.

Non ha guari il S^{to} Padre per diverse parti, ed in modo superiore affatto ad ogni dubbio è venuto in cognizione di una comunicazione, che in nome dell'Arcivescovo di Colonia, allora vivente, fu qualche mese addietro segretamente fatta ai Vescovi delle Provincie Renane soggette alla Prussia sul proposito dell'esecuzione del Breve di Pio VIII. di sa: me: in data del 25. Marzo 1830 e della corrispondente istruzione firmata dal defonto Cardinale Albani sotto il susseguente giorno 27. dello stesso mese, relativi l'uno e l'altra all'importante oggetto della celebrazione dei Matrimonii misti in quel Regno. E' indicibile la sorpresa ed insieme l'amarezza, che un tal atto ha prodotto nell'animo di Sua Santità. A rilevare quanto giustamente il S^{to} Padre si dolga delle disposizioni, e comunicazioni contenute nell'atto indicato fa d'uopo riprender la cosa del suo principio.

Fin dal giorno 17. Agosto 1825, il Re di Prussia emanò un Editto, nel quale mentre si ordinò che ne' Matrimonii anzidetti tutta la prole senza distinzione di sesso dovesse educarsi nella religione del Padre, od almeno a di lui arbitrio escluso, o per meglio dire annullato ogni patto in contrario, fu altresì rigorosamente vietato al Clero di esigere alcuna promessa riguardante l'educazione in discorso. Avendo un simile Editto trovato opposizione presso i Vescovi della parte occidentale della Monarchia Prussiana, non possono abbastanza esprimersi le replicate energiche insistenze, colle quali sotto il Pontificato di Pio VIII. il Governo di Prussia procurò d'ottenere che la S. Sede consentisse ai Vescovi e Parrochi della suddetta parte del Regno di prestarsi alla totale esecuzione del riferito Editto anche nei casi ben rari in cui la facoltà di contrarre il matrimonio con persona acattolica si accordasse direttamente da Roma. Tutto-

49) Im Ms. unterstrichen.

chè il Pontifice non credesse nella sua rettitudine di poter intieramente aderire alle richieste, non lasciò pure di prendere le providenze adattate alla circostanza ed insieme conciliabili coi doveri del sacro suo ministero. Siffatte provvidenze riguardarono propriamente il caso del Matrimonio misto non solo non preceduto dalla promessa di educare cattolicamente tutta la prole, ma da contrarsi eziandio fra donna cattolica, ed uomo protestante, ch'era appunto il caso più duro, attesochè la legge Prussiana del 1825, lascia l'educazione religiosa dei figli al pieno arbitrio del padre. Pertanto

1° si tollerò che i Parrochi premesse le consuete proclamazioni fossero presenti a tali matrimoni con un'assistenza meramente passiva; 2° si dichiarò che i matrimoni misti, i quali si facessero nel tempo avvenire *praeter formam a Tridentino Concilio praescriptam*⁵⁰⁾ non sarebbero per questo invalidi; 3° si delegò ai Vescovi un'ampia facoltà di dispensare, e sanare altresì in radice⁵⁰⁾ i matrimoni misti nullamente, ed anche incestuosamente contratti in addietro; 4° si tollerò che i Vescovi pel corso di un quinquennio dispensassero nei matrimoni misti dai gradi minori, sebbene non fosse preceduta la promessa della cattolica educazione della prole, e si trattasse di matrimonio fra donna cattolica, ed uomo eretico.

Le provvidenze contenute nel primo e secondo degli accennati articoli come quelle, che incontravano minor difficoltà furono espresse nel succitato Breve Pontificio dei 25. Marzo 1830. Le altre due essendo affatto straordinarie furono notificate per mezzo dell'istruzione firmata dal Cardinal Albani di ch: me: il giorno 27. dello stesso mese a secondo di quanto erasi altre volte praticato in casi consimili. Basta la materiale lettura dei menzionati articoli per persuadersi che per parte della S^{ta} Sede la condiscendenza fu spinta a quel punto che non era lecito di oltrepassare. Dee poi rimarcarsi che le sopraindicate provvidenze furono il frutto di lunghe trattative, e di amichevoli concerti col Sig^r Cavalier Bunsen, il quale mentre accettò il Breve, e l'istruzione, non potè astenersi dal dare replicate riprove di soddisfazione sulle disposizioni quivi contenute. Riguardo a questi fatti giova provocare alla lealtà del detto Sig^r Cavaliere. Qualunque per altro ne fosse il motivo, il Governo Prussiano lasciò senza corso tanto l'istruzione, che il Breve durante la vita di Pio VIII. Seguita la sua morte, ed assunto al governo della

50) Im Ms. unterstrichen.

Chiesa il regnante Sommo Pontefice non s'indugiò a restituire alla Segreteria di Stato il Breve e l'istruzione, ed a domandare che ambedue in più capi fossero modificati.

Poichè i provvedimenti adottati da Pio VIII di sa: me: aveano, come si è già detto, toccato il punto estremo; il S^{to} Padre ebbe necessariamente a ricusarsi alle richieste modificazioni, e rispose francamente che la coscienza e il dovere del sacro suo Ministero non gli consentivano di estendere l'indulgenza più oltre di ciò che erasi accordato dal suo Predecessore. Fu allora che il S^r Cave Bunsen sul punto di partire per Prussia riprese dalle mani stesse di Sua Santità l'istruzione ed il Breve coll'intelligenza di far sentire al suo Sovrano, che non potendo la S. Sede prestarsi a concessioni ulteriori, e volendo Sua Maestà dar corso ai succennati due atti era indispensabile che fossero notificati ai Vescovi della parte occidentale del Regno nello stato e nella forma identica, in cui erano stati dapprima preparati, ed accettati. Presso tale intelligenza chi avrebbe mai creduto, od anche immaginato, che il Breve ed istruzione più volte indicati avrebbero avuto il loro corso nelle diocesi occidentali della Prussia; ma insieme sarebbero stati accompagnati da comunicazioni dirette totalmente a travisarne il senso, ad alterarne la sostanza, a distruggerne la massima? Pure contro ogni aspettazione è avvenuto così, e per esserne convinti non occorre che dare una rapida occhiata agli otto articoli, di cui è composta l'istruzione⁵¹⁾ inviata in nome del defunto Arcivescovo di Colonia ai Vescovi delle Provincie Renane soggette alla Prussia.

In realtà nel Breve Pontificio lungi dall'aderirsi assolutamente all'esecuzione dell'Editto regio del 1825, in forza del quale la prole nei matrimonii misti deve esser educata nella Religione del Padre, od almeno a suo arbitrio; si dichiara espressamente, che 'Sanctae Sedi prorsus non licet permittere' tutte quelle cose che i Vescovi delle ridette Diocesi aveano scritto esser richieste 'ad ejus legis executionem'. Al contrario nel primo dei citati articoli si pronunzia senza riserva che 'Apostolica Sedes disciplinam respectu matrimoniorum mixtorum ita mitigavit, ut regio mandato de anno 1825, iuxta quod proles in religione patris educandae sunt, satisfieri possit'. E perchè niente osti alla piena esecuzione dell'Editto regio, nè formino alcune difficoltà l'espressioni del Breve, colle quali si

51) Vgl. Brück a. a. O. II 292.

palesa chiaramente che 'S. Sedi prorsus non licet permittere' tutte le cose richieste all' esecuzione medesima; si aggiunge nel secondo articolo che 'a Parochis non solum omnia Apostolicis litteris Pii VIII. expresse non prohibita, vel ad observandum praescripta in praxi' exerci queunt sed etiam specialiter determinata generatino sumenda sunt in sensu laxiari, et leniori.'

Similmente nel Breve Pontificio dopo essersi detto che la Chiesa ha sempre abborrito le miste congiunzioni 'quae non parum deformitatis et spiritualis periculi praeseferunt'; che i Romani Pontefici non si sono indotti a dispensare dalle leggi canoniche, le quali rigorosamente le vietano, se non 'ob graves causas, et aegre admodum', e coll' espressa condizione 'ut proles utriusque sexus in catholicae, Religionis sanctitate omnino educaretur' e che le persone cattoliche, le quali 'nuptias cum acatholicis ita contrahunt ut futuram sobolem periculo perversionis temere comittant', non trasgrediscono solamente i sacri Canoni, ma peccano eziandio 'directe gravissimeque in legem naturalem et divinam', si passa prima a lodare lo zelo dimostrato dai Vescovi nell' allontanare i loro Diocesani dalla celebrazione dei matrimoni misti, e poscia si stabilisce che 'quoties praesertim catholica aliqua mulier viro acatholico nubere velit, diligenter ab Episcopo seu Parocho edocenda erit quanam circa huiusmodi nuptias Canonum sententia sit . . . perindeque agnoscat se in filios quos a Deo expectat jam nunc crudelissime acturam si tales contraxerit nuptias in quibus sciat illorum educationem in viri acatholici arbitro futuram'. Si vuole poi che tali ammonizioni siano 'prout prudentia suggesserit' replicate 'eo praesertim tempore quo nuptiarum dies instare videatur'. Or tutte queste diligenze che secondo lo spirito del Breve, e la forza delle quanto chiare, altrettanto energiche disposizioni debbano praticarsi dai Vescovi, e dai Parrochi sul conto dell' educazione della prole ne' matrimoni misti, possono conciliarsi coll' ingiunzione espressa di astenersi affatto dal chiedere o procurare la promessa della educazione di tutta la prole nella Religione Cattolica? Pure questo si è prescritto nell' istruzione diretta sul proposito in nome del defonto Arcivescovo di Colonia. Quivi essendosi nel 3° e 4° articolo dichiarato che 'pars catholica instructione et cohortatione ad implenda circa prolium educationem officia est lucranda', e che 'secundum hanc mentem cum parte catholica agendum et in omnibus casibus iudicium ferendum est', si soggiunge nel 5° che 'a postulatione seu praestolatione voti proles omnes educandi in Religione catholica omnino abstinendum est'.

Inoltre nel Breve suddetto prevedendosi che qualche individuo cattolico malgrado le ammonizioni del Vescovo, e del Parroco possa ostinarsi nella determinazione di unirsi in matrimonio con persona di diversa comunione senza che sia preceduta la promessa dell'educazione di tutta la prole nel Cattolicismo; si prescrive che in tal caso il Pastore Cattolico si debba astenere 'non solum a nuptiis quae deinde tiant sacro quocumque ritu honestandis, sed etiam a quovis actu quo approbare illas videatur', è solamente si tollera che premesse le consuete proclamazioni sia presente al matrimonio suindicato con una assistenza meramente passiva. Può dunque esser più evidente che nel senso del Breve è del tutto vietato di coonestare col rito sacro della Benedizione nuziale tutti i matrimoni misti, che siano per contrarsi senza le necessarie facoltà e cautele, ed in ispecie quella della educazione di tutta la prole nella Religione Cattolica? Tuttavia in opposizione diametrale alle disposizioni Pontificie nell'articolo 6°, dell'istruzione diramata per parte dell'Arcivescovo di Colonia si legge così: 'Assistentia passiva quantum fieri potest utpote extraordinaria insolita et odiosa restringenda et tunc tantum praestanda est si pars catholica de educatione prolium in confessione protestantica certa, indifferentiam in religionem et erga Ecclesiam catholicam ac officia conjugalia de educatione prolium prodat. Alias si talis levitas praesumi nequeat, vel excusari possit, assistentia passiva locum non habet, id est praestanda est benedictio nuptialis in Ecclesia. E nell'Articolo 7° si aggiunge che puerperis catholicis in matrimoniis mixtis, quarum proles in confessione protestantica educantur, et quae a Praedicator baptizatae sunt, benedictio nunquam deneganda est, quia talis denegatio qua censura habenda est.

Infine a seconda delle intenzioni Pontificie ed insieme a senso delle trattative, e dell'accettazione del Sigr. Cav. Bunsen, il Breve di Pio VIII. non dee andar disgiunto dall'istruzione firmata dal defunto Cardinale Albani, e questa dee avere il suo pienissimo corso ed effetto sia nelle parti contenenti delle disposizioni non espresse nel Breve, sia in quelle toccanti le cautele e condizioni che la S. Sede volle aggiungere ai provvedimenti presi non meno per salvare e tener viva la massima, che per impedire possibilmente l'abuso. Come potea pertanto dichiararsi, che 'litterae celsissimi Cardinalis Albani Breve Pii VIII. de anno 1831 comitantes Parochis minime palam faciendae, ideo sunt reservatae, et qua nullae declaratae?

Ma anche questo si è fatto nell' 8° ed ultimo articolo della comunicazione diretta ai Vescovi delle Diocesi Renane soggette alla Prussia.

Posto un tal parallelo fra gli atti emanati dalla S. Sede e la comunicazione anzidetta non si dirà quel che credesi comunemente, e viene autenticato da un complesso di rapporti anonimi, o di documenti sinceri, cioè che le stessa comunicazione sia un prodotto della conferenza tenuta l'anno scorso a Coblenza fra il Sigr. Cav. Bunsen, il Vescovo di Treveri ed il defunto Arcivescovo di Colonia.⁵²⁾ E neppure si dirà che il Governo di Prussia col mezzo della comunicazione, di cui si ragiona, abbia voluto ottenere quell'intento tanta insistenza la riforma del Breve di Pio VIII. e della correlativa che inutilmente sollecitò dalla S. Sede, allorquando domandò con istruzione, ciocchè potrebbe assai fondatamente sospettarsi sul riflesso che le spiegazioni, e dichiarazioni espresse nella lettera scritta in nome dell' Arcivescovo di Colonia cadono sui punti medesimi, e si riducono nel fondo alle identiche modificazioni già senza effetto richieste dal Governo. Prescindendo però da ogni inopportuna indagine sull'origine e provenienza della ridetta comunicazione, egli è certo che quanto più straordinarie ed estese furono le concessioni espresse nel Breve di Pio VIII. e nell'istruzione firmata di sua commissione dal Cardinale Albani, tanto è più grave l'ingiuria fatta alla S. Sede nel travisarne sostanzialmente la forma, ed interpretarle in un senso alieno affatto dalla sua mente: e tanto più il Santo Padre dee altamente querelarsi, che anche la condiscendenza portata all'ultimo punto non sia immune dalla offesa. E poichè si tratta di atti preparati dalla S. Sede ad istanza del Governo Prussiano, concertati col suo Ministro residente in Roma, e da questo ricevuti per le mani della stessa Santità Sua nella intelligenza di farli eseguire nella loro integrità, il S. Padre ha tutto il diritto di portare su di ciò i suoi reclami al Governo med.^o, cui non può in pari tempo dissimulare ch'essendo dall'Apostolico suo Ministero obbligato ad allontanare dai fedeli il pericolo dell'errore in un punto specialmente di dottrina, si vede suo malgrado costretto a pubblicare nel testo genuino il Breve di Pio VIII. e la ripetuta istruzione del Cardinale Albani, onde se ne conosca il vero senso, e non possa credersi che la S. Sede abbia deviato dalle sue massime, sul conto

52) Vgl. oben S. 113 ; Spiegel starb 2. VIII. 1835 ; Hommer starb 11. XI. 1836 ; sein Widerruf (vgl. H. Schrörs, Der Widerruf des Bischofs H. v. Trier [1836] in Theol. u. Gl. [1922] S. 257) war also noch nicht geschehen.

della deformità ed illecitudine dei matrimonii misti contratti senza le debite falcoltà e condizioni.

Non è questo però il solo oggetto che affligge la Santità Sua, e l'obbliga a far giungere le sue giuste querele a S. M. Prussiana. Il cumulo di aggravii, che soffrono i Cattolici di quei dominii addolora acerbamente il cuore, e richiama la più viva premura del Padre comune dei fedeli. E qui si crede inutile di rammentare partitamente i replicati atti solenni coi quali il Sovrano di Prussia si è pubblicamente compromesso coi suoi Sudditi cattolici, ed ha loro garantito il pieno esercizio della Religione che professano, la libertà di regolarsi a norma della costituzione, e delle leggi della loro Chiesa, e la stessa perfetta eguaglianza agli altri sudditi nel godimento dei diritti civili. Appellando peraltro all'animo grande, e leale della M. S. non si può non impegnarlo a riconoscere come le promesse ed i trattati siano in opposizione coi fatti. E' proprio della costituzione, e dell'essenza medesima della Chiesa Cattolica che i fedeli, e molto più i Vescovi possano liberamente comunicare col loro Capo. Ma questa comunicazione viene per ogni parte impedita essendo notissimo che neppure ai Vescovi è lecito d'indirizzare i loro ricorsi alla Sede Apostolica se non per mezzo del Ministero. Appartiene al pieno esercizio della Religione Cattolica l'uso libero della giurisdizione Vescovile in ciò che è di sua attribuzione secondo i principii della Religione medesima. Ma sono infiniti gli ostacoli che si frappongono, e le ferite che si fanno all'autorità dei Vescovi 1º. riguardo al pubblico insegnamento delle scienze sacre, dalla di cui direzione sono affatto esclusi tanto nelle due Università miste di Bralavia e di Roma dove esiste separatamente la facoltà teologica cattolica, quanto negli altri istituti sparsi per le nove Provincie del Regno sebbene interamente cattolici.

2º riguardo al giudizio delle cause ecclesiastiche ed in ispecie delle matrimoniali, non solo pronunziandosi frequentemente dai tribunali laici protestanti le sentenze di divorzio fra due conjugii di diversa comunione, e volendosi che abbiano forza di obbligare anche la parte cattolica; ma decidendosi inoltre dai suddetti tribunali altre cause di tal genere, le quali non si limitano al punto degli effetti civili del matrimonio, ma o toccano direttamente la sostanza e la santità del medº od almeno vi hanno una necessaria connessione.

3° riguardo al regolamento delle loro curie e degli stessi Seminarii Chiericali non potendo destinare i Rettori e Professori di questi, nè i Vicarii Generali ed altri Ministri di quelle, o rimuovere entrambi dal posto senza l'approvazione del Governo.

Si tralasciano volentieri altri capi sui quali la violazione ed usurpazione del potere dei Vescovi non è meno marcata ed evidente. E' inseparabile dalla libertà di vivere secondo le leggi della sua Chiesa, e del possesso degli altri diritti garantiti dal Re di Prussia ai cattolici il mantenimento delle pie loro fondazioni, di quelle fondazioni che hanno origine dalla religione, e liberalità dei loro Padri. Or lungo sarebbe il dettaglio di tutte le fondazioni cattoliche che dai decreti reali sono state nel corso di pochi anni abolite nei domini Prussiani. Se ne indicherà solamente qualcuna. Il celebre Ginnasio di Erfurt, che anche dopo lo scioglimento dei Religiosi Agostiniani seguito da circa dieci anni per ordine del Governo, ed il cambiamento della bella fabbrica del loro Chiostro in un arsenale militare, aveva mantenuto le classi inferiori fornite di maestri Cattolici, in forza di un decreto del marzo 1834 ha finito affatto di esistere. In seguito a relazione dei pubblici fogli la Chiesa appartenente un giorno al Collegio dei PP. Gesuiti in Büren nella diocesi di Paderborn è stata convertita in casa di preghiere pei Protestanti ed una rata annua di Th. 1000 su quel fondo una volta Gesuitico è stata destinata per le scuole protestanti oltre Th. 369 assegnati al Predicanto evangelico. Similmente il magnifico Convento e la grandiosa Chiesa dei PP. Domenicani di Warburg nella suddetta Diocesi sono passati in mano di Protestanti, sebbene questi abbiano in vicinanza del detto luogo un oratorio, e sebbene i cattolici non abbiano quivi che una poverissima Chiesa, la quale è ora caduta: di modo che 1300 cattolici debbono contentarsi di una piccola Cappella ove 100 persone non hanno posto bastante. In fine dopo che con Decreto reale era stato soppresso il Convento dei PP. Cappuccini di Verna nella Diocesi di Münster in Westfalia non senza gravissimo pregiudizio di quei fedeli, la stessa disposizione è stata poco appresso estesa a tutti i Conventi del menzionato Ordine esistenti nella medesima Provincia.

Se non che parlandosi dei decreti regii ed altre immediate o mediate disposizioni sovrane, che hanno colpito le pie fondazioni dei cattolici, non può e non dee tacersi di quelle riguardanti le

Parrocchie Cattoliche. Al qual proposito tirandosi un velo sopra tutte le altre promesse, colle quali il Re di Prussia si è solennemente obbligato inverso i suoi suddetti Cattolici basterà riportarsi alla Bolla Apostolica 'De salute animarum' che Pio VII di sa: me: pubblicò nel 1821 e che di piena intelligenza della Corte di Berlino fu diretta come a regolare la nuova circoscrizione delle diocesi dei domini Prussiani, così a tutelare e stabilire sempre più i diritti e la libertà della Religione cattolica in quel Regno. Quando non fossero notissime le amichevoli trattative, ed i reciproci accordi intervenuti su di ciò fra le due Corti, ne sarebbero amplissima testimonianza i documenti, ed i dispacci originali del defunto Cavaliere Niebuhr, Ministro allora di Prussia presso la S. Sede esistenti gli uni, e gli altri negli atti della Segreteria di Stato, e di quella della S. Congregazione Concistoriale. E' senza bisogno di ricorrere a tutto questo giova provocare alla buona fede del Sigr. Cav. Bunsen ch'era in quel tempo Segretario di Legazione, e ch'essendosi perciò interessato delle suddette trattative può testificarle, ed insieme autenticare la soddisfazione con cui il suo Sovrano accolse tutto ciò che si era prima concertato, ed in seguito sanzionato nella Bolla.

Ciò posto fra le altre convenzioni espresse nella medesima vi è anche quella di un numero fisso e determinato di Parrocchie di cui dev'esser composta ciascuna delle Diocesi del Regno presso la nuova circoscrizione. Malgrado però di tal convenzione sotto la data del 13 Marzo 1833,⁵³⁾ fu pubblicato in Berlino un decreto reale in forza del quale una gran parte delle Parrocchie cattoliche viene ad esser soppressa. Poichè in esso si dispone.

1°. che una Parrocchia deve considerarsi soppressa non solo se per lo spazio di un decennio niun membro della sua confessione vi dimori abitualmente e se non vi si pratica più il culto divino, ma eziandio se il numero dei Parrocchiani vi fosse sì scarso da non richiedere più l'esercizio del culto suddetto.

2°. Che insorgendo qualche dubbio sulle mentovate condizioni debba sottoporsi alla decisione di S. M.

3°. Che i beni spettanti ad una Parrocchia soppressa debbano tornare sotto la disposizione sovrana per esser impiegati a bene-

53) Sie datiert vom 13. Mai 1833; vgl. Brück a. a. O. 260.

ficio della confessione vigente nella Provincia, cui apparteneva la Parrocchia soppressa.

E' questo lo spirito ed il senso delle stipolazioni espresse nella Bolla? Oppure dopo essersi convenuto un determinato numero di Parrocchie poteva il Re di Prussia senza l'assenso dell'altra parte interessata fare delle leggi dirette a stabilire le cause generali e speciali della soppressione delle Parrocchie Cattoliche?

Qui peraltro non finisce la violazione dei patti stipolati. Il sistema tenuto dalla Corte di Prussia nella circostanza dell'elezione de' Vescovi essendo totalmente in opposizione con quanto fu concertato, e confermato colla Bolla apostolica richiama tanto più l'attenzione, quant'è maggiore l'importanza dell'oggetto. Nella Bolla anzidetta fu stabilito che ,quacumque alia ratione vel consuetudine, nec non electionis, et postulationis discrimine nobilitatisque natalium necessitate sublatis in singulis sedium vacationibus per antistitum respectivorum obitum extra Romanam Curiam vel per ipsarum sedium resignationem et abdicationem intra consuetum trimestris spatium dignitates et canonici capitulariter congregati, et servatis canonicis regulis novos Antistites ex ecclesiasticis quibuscumque viris Regni Borussici incolis dignis tamen et juxta canonicas sanctiones idoneis servatis servandis ad formam sacrorum Canonum eligere possint.' Presso queste disposizioni precedentemente concertate col Ministro Prussiano, e susseguentemente accettate dalla Corte, egli è chiaro che dovendosi nell'elezione osservare la forma prescritta dai SS. Canonici (servatis regulis canonicis ad formam SS. Canonum) resta escluso per parte del Ministero e del Re di Prussia ogni esercizio di autorità nella circostanza dell'elezione ed ogni influenza tendente a restringere la libertà dei Capitolari. Poichè le disposizioni canoniche non consentono certamente un tal esercizio di autorità, ed una tale influenza ad alcun Principe laico, e molto meno ad un Principe acattolico. E mal si opporrebbero l'espressioni del Breve epistolare dei 16 Luglio 1821 col quale Pio VII. di sa: me: accompagnò la Bolla 'de salute animarum', ed a senso del quale i rispettivi Capitoli deggiono preferire que' soggetti, 'quos praeter qualitates ceteras ecclesiastico jure praefinitas prudentiae insuper laude commendari nec non Serenissimi Regi minus gratos esse noverint. Imperciocchè secondo siffatte espressioni il Re di Prussia potrà esigere che i Capitolari prima di celebrare 'ex canonicis regulis solemnem electionis actum' procurino d'informarsi se fra le persone su cui divisano di far

cadere la scelta ve n'abbia alcuna meno accetta a S. M. affine di escluderla; ma non potrà giammai ingerirsi nell'atto dell'elezione, proporre il candidato ed obbligare equivalentemente il Capitolo ad eleggerlo sospendendo per mezzo del suo Commissario la pubblicazione dell'elezione medesima se per caso cada in altro soggetto, e prendendo di far precedere alla pubblicazione il beneplacito regio. Tuttavia questa è stata costantemente la condotta della corte di Prussia nell'elezione de' Vescovi dal punto della promulgazione della Bolla succitata quasi in onta delle sue disposizioni. Fin dal 1824 essendo vacante la Chiesa di Breslavia il Re si permise d'inviare al Capitolo un suo Commissario nella persona del S^r Conte Stolberg protestante, il quale sebbene non fu presente allo scrutinio, prima però d'uscire dalla Camera Capitolare manifestò esser desiderio di S. M. che fosse eletto Mons. Schimonski come realmente avvenue. Nel seguente anno 1825 essendo vacata la Sede vescovile di Münster il Re non solo inviò al Capitolo il suo Commissario, e nelle lettere credenziali espresse che il S^r Cav. de Merveldt veniva deputato 'impedito summo Provinciae Praeside' Barone de Winke⁵⁴⁾ che è protestante; ma pretese anche di autorizzare il Capitolo all'atto dell'elezione. Inoltre ciò ch'è peggio fu il commissario istruito di manifestar sul momento il beneplacito regio se la scelta fosse caduta sul suffraganeo Mons. Droste, ed in caso diverso di sospendere l'effetto dell'elezione per interpellare in proposito la volontà del Re. Che più? Lo stesso Commissario si recò con grand'apparato alla funzione, assistè pubblicamente alla Messa 'De Spiritu Sancto', esternò il placito regio all'elezione, e sua pubblicazione, e ritornò in Chiesa fra l'Eletto ed il decano del Capitolo rimanendovi fino al termine della cerimonia sotto il Trono del Vescovo, mentre l'Eletto era dirimpetto senza soglio. Similmente nel 1826 vacando la Chiesa di Paderborna, ed essendo il Capitolo per eleggere Mons. Dammers suffraganeo di detta Chiesa, il deputato regio Conte di Westphalen ch'erasi colà recato propose a nome del Re l'attuale Vescovo Mons. Ledebur, e fece presso il Capitolo le maggiori insistenze perchè la scelta non uscisse da lui, come in fatti avvenne. Altrettanto accadde nell'elezione del penultimo ed ultimo Arcivescovo di Gnesna e Posnania.⁵⁵⁾ In ambedue i casi il Commissario regio propose nominatamente ai

54) Vinke.

55) Wolicki 1825-29; Dunin 1829(31)-42.

singoli Canonici il soggetto, che sarebbe riuscito di gradimento al Re; ed il Capitolo aderì alla proposta. Anzi il penultimo Arcivescovo Mons. Wolicki presso la indicata proposizione del Commissario fu scelto per acclamazione senza scrutinio, 'quodam veluti inspirationis modo'. Si tralasciano altri esempi fra i quali è recentissimo quello dell'elezione del Vescovo di Breslavia.⁵⁶⁾

Ma non vuol tralasciarsi come dall'influenza ed autorità che la Corte di Prussia pretende di esercitare sull'elezioni de' Vescovi nasca un'altra violazione delle disposizioni della Bolla De salute animarum. Poichè in essa si è stabilito che l'elezione del Vescovo debba aver luogo intra consuetum trimestris spatium. Al contrario pretendendo il Governo di Prussia di deputare il suo Commissario, e di far sospendere l'elezione finchè per mezzo del Commissario medesimo abbia proposto al Capitolo il soggetto gradito a S. M., avviene costantemente che l'elezione sia ritardata oltre il trimestre. Il fatto della Chiesa di Breslavia vacante fin dal 1832, è un argomento parlante di questa ulteriore violazione della Bolla Apostolica per parte del Governo. Nè minore è il disordine riguardo alla provvista dei Canonici, ed altri beneficii specialmente Parrocchiali. Nella Bolla non si lasciò di prescrivere le regole da osservarsi nella collazione di tali beneficii escluso affatto ogni diritto ed ogni ingerenza del Governo secolare. Ciò non ostante per quel che spetta principalmente alle Parrocchie a riserva di alcune poche situate alla sinistra del Reno, non ve n'è altra di cui resti libera la provvista alla competente autorità ecclesiastica. In qualche luogo esige il Governo che gli si propongano i soggetti. In altri, e sono questi di assai maggior numero, nomina assolutamente il candidato presso la presentazione del così detto Collegio scolastico del tutto protestante. Ed in ambedue i casi l'istituzione canonica che si concede dal Vescovo non può avere il suo effetto, se non sia stata munita dal regio assenso.

In tale stato di cose persuaso il S. Padre di non potersene restare nell'inazione, e nel silenzio senza scandalo dei fedeli Cattolici, che nel numero di cinque milioni sono sparsi nei domini prussiani, e senza tradire i doveri del divino suo ministero, e la sua stessa coscienza, ha risoluto di alzare l'Apostolica sua voce, e di

56) Sedlnitzky.

domandare il più pronto riparo agli aggravii che contro la sua libertà, e gl'imperscrittibili suoi diritti, in opposizione ai patti stipulati soffre nel Regno di Prussia la Religione Cattolica. Che se per colmo di disavventura i reclami di Sua Santità non avessero quell'esito che si propone, e che ha tutta la ragione di attendere, non vuol nascondere che suo malgrado si vedrebbe obbligato a prendere quel partito cui l'ufficio e la coscienza lo chiamano. Fermo, e costante nella risoluzione di non mancare ai sacri doveri del suo Ministero non potrebbe a meno d'istruire opportunamente i buoni fedeli della Prussia del modo di regolarsi nelle gravi circostanze in cui si trovano, e di far loro conoscere l'inutilità dei presentati reclami.

In quest'occasione il S. Padre non può non estendere le sue giuste richieste ad un altro oggetto, ed è quello dell'invio di un Rappresentante suo e della S. Sede presso la Corte di Berlino. La ragionevolezza di siffatta domanda non può sfuggire al Re di Prussia, il quale avendo il suo Ministro in Roma dee ammetterla anche pel solo titolo della reciprocenza.

5. Die Entscheidung des Papstes.

Auf dem ersten Blatte des Aktenstückes findet sich folgender Kanzleivermerk:

Dall'Udienza di N(ostro) S(ignore)

li 17 Gennaio 1836.

La Santità di N. S. dopo essersi ritenuta lungo tempo la contro relazione coi fogli relativi alle notizie, e materiali per la Nota ⁵⁷⁾ in proposito, ha restituito l'una e gli altri al Segretario della S. Congregazione nell'udienza di questo giorno ordinando:

1° che la Nota suddetta sia redatta sulle notizie, e materiali proposti;

2° che la medesima siagli rassegnata in minuta prima di essere spedita;

3° che si debba dare corso all'affare dopochè sarà stata provveduta la Chiesa arcivescovile di Colonia nel futuro Concistoro.

57) Eine Notiz, die den Aktenstücken beigegeben ist, lautet: Advertatur: La Nota della Segreteria di Stato del 15 Marzo 1836, e foglio annesso sono stati consegnati a Mgr. Frezza il dì 25 Maggio 1836 d'ordine di Mgr. Sostituto (Capaccini).

Der Sekretär der Kongregation für ao. kirchl. Angelegenheiten
 Mgr. Luigi Frezza an Mgr. Capaccini:
 Dalla Segreteria della S. Congregazione
 degli Affari Ecclesiastici straordinarii
 li 19 Gennaio 1836.

Avendo la Santità di N. S. nell'ultima udienza del giorno 17 andante restituito al sottoscritto Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinarii il Rapporto delle risoluzioni prese dalla generale Adunanza tenuta coram S S mo il giorno 24 Settembre scorso sullo Stato della Chiesa Cattolica nel Regno di Prussia, unitamente ai cenni e materiali preparati per la redazione della Nota da inviarsi a quel Ministro; ed avendo la stessa Santità Sua manifestato il suo oracolo in proposito come dalla mente espressa in margine dello stesso rapporto; lo scrivente si rende sollecito di compiegare il tutto a V. S. Illma, e Rma per l'analoga esecuzione. E per la completa cognizione di tutto quanto l'affare unisce agli indicati fogli una copia della relazione stampata, quale prega che si ritenga con quella riserva voluta da S. Padre, ed espressa nel foglio dicontra alla prima pagina, mentre intanto con sentimenti di perfetta ed ossequiosa stima ha l'onore di rassegnarsi.

Di V. S. Illma, e Rma.

Obb(edientissimo) Servo
 L(uiigi)-Arciv. d. Calcedonia.

Mons. Capaccini
 Sostituto della Segreteria di Stato
 con fogli, e stampa.

Capaccini an Frezza:

A(mico) C(arissimo)

Sua Eminenza ⁵⁸⁾ prima di portare al S. P. la qui acclusa minuta ⁵⁹⁾ di Nota desidera che la leggate attentamente, e soprattutto consideriate se si possono garantire in tutta la estensione in cui si enunciano, i fatti in essa citati.

4 Febbraio 1836.

Piena di stima e di attaccamento mi confermo

Vostro aff. amico
 F(rancesco) Capaccini.

58) Kardinalstaatssekretär Lambruschini.

59) Der Note vom 15. März 1836.